



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 13

del 15 aprile 2019

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche A.S.D. CIRCOLO ACSI S. ANTONIO BI.BI – CF 01068590452 - nullità iscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTO** l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui *"sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3"*;
- VISTA** la nota del 12/02/2019 con la quale l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Massa Carrara, informava il CONI del controllo effettuato a carico della A.S.D. CIRCOLO ACSI S. ANTONIO BI.BI., CF 01068590452, per gli anni di imposta 2015 e 2016, il cui esito aveva evidenziato la carenza dell'attività sportiva;
- VISTA** l'iscrizione in data 26/10/2010 conseguita dalla ASD CIRCOLO ACSI S. ANTONIO BI.BI., CF 01068590452, quale affiliata ACSI con codice affiliazione 9677;
- PRESO ATTO** della nota del 25/02/2019 con la quale il CONI ha comunicato all'Ente ACSI l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla

verifica della sussistenza dei requisiti per la permanenza nel Registro, con richiesta dell'elenco dettagliato delle proposte sportive dilettantistiche, la cui titolarità sia da riferirsi esclusivamente all'ACSI, alle quali l'associazione ha preso parte, corredato di tutti i tesserati ACSI dell'associazione, unitamente agli identificativi degli altri affiliati partecipanti alle medesime attività, distinguendo tra atleti/praticanti, dirigenti ed istruttori/tecnici;

PRESO ATTO che il CONI, nella nota di cui in menzione, dava notizia al Legale Rappresentante dell'associazione dell'avvio del procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti idonei all'iscrizione ed alla permanenza nel Registro nel rispetto della normativa CONI anche ai fini dei provvedimenti previsti agli artt. 6 e 7 del Regolamento di Funzionamento del Registro;

PRESO ATTO della nota del 26/03/2019 con la quale il Legale Rappresentante dell'associazione ha trasmesso al CONI documentazione contenente la descrizione delle attività svolte nonché elenchi dei presunti tesseramenti presso ACSI dal 2010 al 2019;

RILEVATO che l'Ente ACSI, entro i termini concessi, non ha provveduto a fornire la documentazione di propria competenza, attestante il possesso dei requisiti per la permanenza nel Registro, indispensabile per la conclusione del procedimento di verifica a carico della ASD CIRCOLO ACSI S. ANTONIO BI.BI. mentre invece, nonostante non fosse ancora conclusa la verifica sulla posizione dell'affiliata, ha trasmesso al Registro, in data 26/03/2019, notizia della riaffiliazione per la stagione sportiva in corso, rinnovando l'iscrizione al Registro fino al 31/12/2019;

AVUTO CONTO che l'ACSI nell'iscrivere al Registro la propria affiliata, dal 2011 al 2017, ne aveva dichiarato la pratica nelle discipline sportive: calcio a 5, calcio a 7, beachvolley e nuoto mentre per gli anni sportivi 2018 e 2019, ne aveva attestato la partecipazione alle attività nelle discipline sportive: Futsal (calcio da sala - calcio a 5), Calcio (a 7), Beach volley, Nuoto, Surf, limitandosi ad inserire un solo tesserato nonostante il Regolamento di Funzionamento prevedesse, nell'ultimo biennio, la trasmissione obbligatoria di tutti i tesserati;

TENUTO CONTO che la documentazione prodotta dal Legale Rappresentante, comunque acquisita in fase di istruttoria, non possa da sola confermare la sussistenza dei requisiti di iscrizione, ma siano necessari anche i riscontri da parte dell'Ente ACSI nazionale;

RITENUTO pertanto, che la carenza di documentazione prodotta dall'ACSI nonché le incongrue comunicazioni effettuate al Registro CONI non avvalorino il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 3, c. 1 lett. e) - lett. f) della succitata normativa,

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. b) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, della ASD CIRCOLO ACSI S. ANTONIO BI.BI, CF 01068590452;
- di addebitare all'Ente di Promozione Sportiva ACSI la riscontrata violazione alle disposizioni CONI, anche per gli effetti dell'art. 23 – "Sanzioni" del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva;
- la comunicazione di tale provvedimento all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati

